



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Giampiero Maria GALLO	Presidente <i>f.f.</i>
Francesco BELSANTI	Consigliere
Rosaria DI BLASI	Primo Referendario
Anna PETA	Primo Referendario, Relatore
Lucia MARRA	Primo Referendario
Matteo LARICCIA	Referendario

Nell'adunanza del 8 luglio 2026;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con la deliberazione delle Sezioni Riunate della Corte dei conti del 16 giugno 2000 n. 14/2000 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

Visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli

enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto l'articolo 148-bis del Tuel, come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Viste le deliberazioni n. 50/2026 e n. 100/2025, con le quali sono stati approvati i programmi di attività della Sezione regionale di controllo per il 2026 e il 2025;

Vista l'ordinanza n. 17/2025 del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana di ripartizione tra i magistrati delle funzioni di controllo;

Vista la richiesta istruttoria (*prot.* n. 1883/2026) e le note di risposta del Comune di Pontedera (*prot.* da n. 2507/2026 a n. 2514/2026);

Viste le osservazioni conclusive del Magistrato istruttore (*prot.* n. 4000/2026) e le controdeduzioni depositate dal Comune di Pontedera (*prot.* n. 4814/2026);

Vista l'ordinanza n. 21/2026 con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana ha convocato la Sezione per la data odierna;

Udito il Relatore, dott.ssa Anna Peta.

PREMESSO IN FATTO

Il questionario sul rendiconto relativo all'esercizio 2024 è stato trasmesso a questa Sezione mediante il sistema applicativo Con.Te. e LimeFit.

A seguito dell'esame dei dati finanziari relativi al rendiconto dell'esercizio 2024, rappresentati nella relazione predisposta dall'organo di revisione del Comune di Pontedera, e nei prospetti ad esse allegati, il Magistrato istruttore instaurava il contraddittorio con l'Ente, chiedendo chiarimenti in merito ad alcuni aspetti finanziari e gestori (cfr. nota *prot.* n. 1883/2026).

A riscontro, l'Ente forniva le precisazioni richieste, depositando altresì la relativa documentazione (*prot.* da n. 2507/2026 a n. 2514/2026).

Ritenuta esaurita l'istruttoria, il Magistrato istruttore provvedeva a redigere le osservazioni conclusive (*prot.* n. 4000/2026); queste ultime venivano trasmesse al Comune di Pontedera, concedendo termine per eventuali controdeduzioni. Nei termini anzidetti, l'Ente ha depositato una memoria, soffermandosi, in particolare, sulla qualificazione del disavanzo di amministrazione relativo all'esercizio 2024 (*prot.* n. 4814/2026).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166, ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo, a carico degli organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definiti dalla Corte.

La magistratura contabile ha svolto le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, finalizzato all'adozione di effettive misure correttive da parte degli enti interessati.

L'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, *"Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"*, ha introdotto l'art. 148-bis nel TUEL, il quale recita: *"1. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. 2. Ai fini della verifica prevista dal comma 1, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente"*. Nell'esercizio di tali funzioni di controllo, ove le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno"*, gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"*, e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati.

Nei successivi trenta giorni, la magistratura contabile deve verificare se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, *"è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*.

Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266/2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 174/2012, hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali, finalizzati ad evitare pregiudizi agli equilibri di bilancio. Essi si collocano, pertanto, su un piano distinto rispetto a quelli sulla gestione amministrativa e sono compatibili con l'autonomia di regioni, province e comuni in forza del supremo interesse alla legalità finanziaria e tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.).

Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'articolo 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, all'articolo 97 della Costituzione, richiama il complesso delle Pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. In tale ambito, il ruolo centrale della Corte dei conti è stato riconosciuto, da ultimo, con l'articolo 30 della legge n. 161/2014 *"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013bis"* che le ha attribuito una funzione generale di monitoraggio sull'osservanza delle regole di bilancio e di verifica della rispondenza alla normativa contabile dei dati di bilancio delle Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i.

2. Tanto premesso, il Collegio procede all'esame del rendiconto 2024 del Comune di Pontedera, come rappresentato nella relazione dell'organo di revisione, nei prospetti ad esse allegati e negli atti depositati nel corso dell'istruttoria.

Le verifiche condotte sul rendiconto 2024, approvato dall'Ente, hanno, in particolare, avuto a oggetto i dati relativi al risultato di amministrazione, alla qualificazione del disavanzo di amministrazione, alla capacità di indebitamento, al fondo perdite società partecipate e agli organismi partecipati (riconciliazione debiti/crediti).

L'esame della documentazione in atti ha consentito di ricostruire il quadro finanziario, dal quale sono emerse specifiche criticità, di seguito riepilogate.

3. Rendiconto 2024: risultato di amministrazione.

3.1. La gestione complessiva ha chiuso, dal punto di vista contabile, con un saldo di amministrazione positivo pari a 17.815.761,85 euro. A fronte di tale avanzo di amministrazione, con il rendiconto di gestione, l'Ente ha provveduto alla definizione della parte accantonata per 13.324.476,46 euro (di cui: a fondo crediti di dubbia esigibilità per 12.354.074,12 euro, a fondo perdite società partecipate per 34.070,15 euro, a fondo contenzioso per 421.076,69 euro e a altri accantonamenti per 515.255,50 euro, come

dettagliato dal Comune nel prospetto A/1 allegato al rendiconto), alla quantificazione della parte vincolata per 4.840.028,90 euro e destinata ad investimenti per 855.297,30 euro, accertando un disavanzo di amministrazione effettivo pari a 1.204.040,81 euro.

3.1.1. In sede istruttoria, il Magistrato istruttore aveva rilevato specifiche criticità in ordine alla corretta determinazione dell'importo da accantonare al fondo perdite società partecipate nel risultato di amministrazione.

Più in dettaglio, veniva rilevato che, ai fini della determinazione delle risorse da accantonare al predetto fondo, veniva assunto a parametro esclusivamente la perdita registrata nell'esercizio precedente, senza computare quelle portate a nuovo. A conforto di ciò, il Magistrato istruttore richiama la relazione sulla gestione dell'Organo di revisione in ordine alle verifiche condotte sull'accantonamento disposto dall'Ente, nella parte in cui veniva affermato: *"la somma di euro 34.070,15 quale fondo per perdite risultanti dal bilancio d'esercizio della Società Geofor Patrimonio Srl ai sensi dell'art.21, commi 1 e 2 del d.lgs. n.175/2016, tenuto conto che la perdita della società al 31/12/2023 ammonta ad euro 124.199,00 e la quota di partecipazione del Comune di Pontedera è del 11,283%"* (così, relazione dell'organo di revisione al rendiconto 2024, p. 17).

Sul punto, veniva rilevato come dagli elementi informativi acquisiti dal Portale Tesoro e da Infocamere risultasse, invece, che la società Geofor Patrimonio s.r.l., oltre ad aver registrato nel 2023 una perdita pari a 124.199,00 euro, aveva perdite portate a nuovo per un ammontare pari a 1.779.450,00.

Alla luce del quadro delineato, il Magistrato istruttore formulava uno specifico quesito, richiedendo *"di fornire adeguata motivazione della non corretta costituzione di detto fondo sul risultato di amministrazione 2024 alla luce delle perdite (dell'esercizio 2023 e/o perdite esercizi precedenti portate a nuovo) riportate dalle Vs. società partecipate SIAT - SOCIETA' ITALIANA AMBIENTE E TERRITORIO S.R.L. (in sigla SIAT S.R.L.) e GEOFOR PATRIMONIO S.R.L. che invece, stando ai dati delle partecipazioni dell'ente trasmesse mediante l'applicativo "Partecipazioni" sul Portale Tesoro e riferiti al bilancio 2023, avrebbero dovuto essere considerate e conteggiate ai fini della costituzione di detto accantonamento, ove non immediatamente ripianate"* (così, nota prot. n. 1883/2026).

A riscontro, l'Ente ha precisato che: *"Il conto economico del bilancio Siat S.R.L. relativo all'esercizio 2023, presentava una perdita d'esercizio pari a euro 15.537. Con lo stesso bilancio tali perdite sono state integralmente ripianate mediante utilizzo per pari importo delle riserve straordinarie e pertanto non sono state accantonate somme nel risultato d'amministrazione. Il conto economico del bilancio Geofor Patrimonio S.R.L. relativo all'esercizio 2023, presentava una perdita d'esercizio pari ad euro 124.199. L'esercizio 2022 presentava una perdita di euro*

177.761 portata a nuovo. Il Comune detiene l'11,283% delle quote e pertanto il fondo è stato costituito sulle perdite 22 e 23 ed ammonta ad euro 34.070,15, pari alla quota accantonata nel risultato di amministrazione. Non sono state considerate le perdite portate a nuovo provenienti da precedenti esercizi, complessivamente pari ad euro 1.601.435, per le quali non erano stati costituiti i relativi fondi nei precedenti rendiconti. Preme rilevare che con il bilancio 2024, la società Geofor Patrimonio ha interamente ripianato le perdite sofferte e portate a nuovo, per complessivi euro 1.903.648" (così, nota prot. n. 2507/2026).

Tanto premesso, nel prendere atto delle controdeduzioni prodotte dal Comune, è d'uopo rammentare che l'accantonamento al fondo perdite società partecipate è finalizzato a tutelare gli equilibri di bilancio dell'ente partecipante che potrebbero essere pregiudicati dalle risultanze negative della società. Difatti, l'art. 21, comma 1, del d.lgs. 175 del 2016, prevede che le pubbliche amministrazioni locali debbano accantonare nell'anno successivo, un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato delle società partecipate, proporzionale alla quota di partecipazione dell'Ente. L'accantonamento nel risultato di amministrazione va, pertanto, commisurato non solo al risultato negativo dell'ultimo esercizio della società partecipata, ma anche agli eventuali risultati negativi pregressi che nell'ultimo bilancio societario figurano non ripianati e, come tali, riportati a nuovo. Tale fondo – lungi dal dare copertura automatica alle perdite delle società partecipate – assolve a una funzione prudenziale e di trasparenza contabile, rendendo visibile l'impatto delle gestioni partecipate sugli equilibri dell'ente e limitando i rischi di squilibrio di bilancio.

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, l'accantonamento minimo congruo che l'Ente avrebbe dovuto garantire per far fronte alle perdite delle società partecipate avrebbe dovuto essere definito in 214.789,62 euro, a fronte di 34.070,15 euro accantonati nel risultato di amministrazione.

Dall'esame del bilancio della società, acquisito d'ufficio sul portale Infocamere, è tuttavia emerso che le perdite pregresse sono state completamente ripianate da *Geofor Patrimonio*; in tal modo, è venuta meno, per la quota in discorso, la potenziale passività e, conseguentemente, il presupposto dell'accantonamento al fondo. Tale stato degli atti trova conforto anche nelle controdeduzioni finali depositate dall'Ente; in tale sede, il Comune ha infatti precisato che *l'importo da accantonare al fondo perdite società partecipate "non è stato adeguato rispetto alle perdite portate a nuovo provenienti da precedenti esercizi, in quanto il bilancio 2024 della società partecipata Geofor Patrimonio Srl, trasmesso in bozza in data 11/04/2025, aveva completamente ripianato le perdite pregresse"* (così, nota prot. n. 4814/2026).

Tanto premesso, il Collegio sottolinea l'importanza, per il futuro, di dare pedissequa applicazione alla prescrizione di legge ex art. 21 TUSP, rammentando, al contempo, che i rapporti tra società ed ente socio devono essere informati, *inter alia*, ai principi dell'autonomia patrimoniale perfetta e del divieto di soccorso finanziario; pertanto, l'accantonamento al fondo perdite non implica il suo automatico impiego per il ripiano delle stesse.

3.1.2. Alla luce delle conclusioni rassegnate dal Magistrato istruttore e delle controdeduzioni depositate, il Collegio ritiene che il risultato di amministrazione al termine dell'esercizio 2024 debba essere confermato in un saldo negativo della parte disponibile pari a 1.204.040,81 euro, come approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 2025 (cfr. tab. 1).

Tab. 1- Risultato di amministrazione 2024.

Risultato di amministrazione	31/12/2024		
	Ente	Sezione	differenze
PARTE ACCANTONATA	17.815.761,85	17.815.761,85	-
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2024	13.324.476,46	13.324.476,46	-
Altri accantonamenti:	12.354.074,12	12.354.074,12	-
Quota accantonata per anticipazioni di liquidità	-	-	-
Accantonamenti per contenzioso	-	-	-
Accantonamenti per indennità di fine mandato	421.076,69	421.076,69	-
Accantonamenti per perdite nelle società partecipate	2.127,50	2.127,50	-
Altri accantonamenti	34.070,15	34.070,15	-
PARTE VINCOLATA	513.128,00	513.128,00	-
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	4.840.028,90	4.840.028,90	-
Vincoli derivanti da trasferimenti	1.241.358,09	1.241.358,09	-
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	50.954,08	50.954,08	-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	24.106,13	24.106,13	-
Altri vincoli	3.510.785,49	3.510.785,49	-
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	12.825,11	12.825,11	-
PARTE DISPONIBILE	855.297,30	855.297,30	-
	-1.204.040,81	-1.204.040,81	-

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Rendiconto 2024 e relativi allegati.

3.2 Qualificazione della natura del disavanzo

Ferma restando la conferma del risultato di amministrazione nell'importo approvato dal Comune, in sede istruttoria sono emerse perplessità in ordine alla corretta qualificazione della natura del disavanzo di amministrazione registrato al termine dell'esercizio 2024. Tale profilo, lungi dall'essere un mero esercizio classificatorio, è di assoluto rilievo in ragione delle diverse modalità di rientro approntate dall'ordinamento in relazione alla tipologia di disavanzo formatosi.

Sul punto, il Magistrato istruttore rammentava, in via preliminare, che con deliberazione n. 120/2025/PRSE questa Sezione, all'esito dei controlli finanziari sui rendiconti relativi agli esercizi 2020 e 2021, aveva accertato un disavanzo di amministrazione al termine dell'esercizio 2021 pari a 4.235.918,05 euro, ascrivibile interamente alle operazioni di adeguamento del metodo di calcolo dell'importo congruo da accantonare a FCDE ex art.

39-*quater* del d.l. 162 del 2019. Più in dettaglio, le verifiche condotte sulle risultanze del 2021 avevano accertato: i) il completo riassorbimento del disavanzo da riaccertamento straordinario; ii) il rispetto del piano di rientro del disavanzo da FCDE previsto dall'Ente per l'esercizio 2021, secondo la programmazione definita con delibera del Consiglio comunale n. 37 del 2020, articolata in 15 rate annuali costanti, pari a 342.558,03 euro; iii) un ulteriore miglioramento del disavanzo effettivo.

In conseguenza delle nuove risultanze del rendiconto 2021, con la delibera del Consiglio comunale n. 32 del 16 luglio 2025, l'Ente ha provveduto all'adozione di apposite misure correttive, ridefinendo le risultanze degli esercizi 2020 e 2021, nonché quelle relative alle annualità 2022, 2023 e 2024 attraverso la riapprovazione dei rispettivi prospetti dimostrativi del risultato di amministrazione. Più in dettaglio, il disavanzo complessivo finale effettivo è stato rideterminato: i) per l'esercizio 2022, in 2.874.615,60 euro; ii) per l'esercizio 2023, in 77.756,19 euro; iii) per l'esercizio 2024, in 1.204.040,81 euro.

In ordine alla natura del disavanzo di amministrazione registrato negli esercizi 2022 e 2023, dalla disamina della predetta deliberazione consiliare n. 32 del 2025 non emerge alcun elemento informativo idoneo a qualificare la stessa; per quanto, invece, concerne il disavanzo sostanziale conseguito nel 2024, l'Ente l'ha ricondotto interamente alle operazioni di adeguamento al nuovo metodo di calcolo del FCDE, individuandone conseguentemente risorse, modalità e tempistiche di finanziamento secondo quanto previsto dall'articolo 39-*quater*, comma 3, del d.l. 162 del 2019.

In particolare, il disavanzo relativo all'esercizio 2024 è stato finanziato per 855.297,30 euro attraverso l'applicazione al bilancio 2025 delle somme destinate ad investimenti del prospetto del risultato di amministrazione 2024 e per 348.743,51 euro con i proventi da dismissioni quote societarie dell'esercizio 2025 (cfr. delibera del Consiglio comunale n. 32 del 2025).

Al fine di valutare la "natura" del disavanzo accertato al termine del 2024, il Magistrato istruttore rammentava che il rendiconto 2023 aveva chiuso con un disavanzo complessivo pari a 77.756,19 euro, interamente riconducibile alle operazioni di adeguamento del metodo di calcolo del FCDE ai sensi dell'art. 39-*quater* del d.l. 162 del 2019. Pertanto, atteso quanto disposto dall'art. 39-*quater* del d.l. 162 del 2019 e dal relativo piano di rientro, adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 2020 (ossia, n. 15 rate annuali costanti pari a 342.558,03 euro a partire dall'esercizio 2021), il disavanzo realizzato al termine dell'esercizio 2024 (*i.e.*, 1.204.040,81 euro) avrebbe dovuto essere interamente qualificabile come disavanzo ordinario della gestione.

A conforto, il Magistrato istruttore forniva una sintetica tabella sull'evoluzione del risultato di amministrazione nel periodo 2020-2024, specificandone la relativa natura. Più in dettaglio, avuto riguardo al piano di rientro adottato per il recupero del disavanzo da cambiamento di metodo per il calcolo del FCDE, il disavanzo realizzabile al termine dell'esercizio 2022, per garantire il cronoprogramma definito con la deliberazione consiliare n. 37 del 2020, avrebbe dovuto essere non superiore a 3.893.360,02 euro (i.e., ammontare del disavanzo effettivo registrato nell'esercizio 2021, diminuito della rata annuale di ripiano). Pertanto, il Comune, avendo accertato un risultato di amministrazione effettivo pari a -2.874.615,60, oltre ad aver garantito il recupero della quota programmata ha ulteriormente "coperto" il disavanzo per un importo di 1.018.744,42 euro (differenza fra disavanzo teorico ed effettivo); il disavanzo registrato al termine dell'esercizio 2022 era, pertanto, interamente riconducibile alle operazioni di adeguamento del metodo di calcolo del FCDE. Parimenti, per garantire il rispetto del piano di rientro programmato, il risultato di amministrazione relativo all'esercizio 2023 avrebbe dovuto essere non inferiore a -2.532.057,57 (i.e., disavanzo effettivo relativo all'esercizio 2022, diminuito della rata annuale di ripiano). Dalla documentazione in atti, è emerso che il disavanzo relativo all'esercizio 2023 effettivamente accertato risultava pari a 77.756,19 euro; sicché, la gestione 2023, oltre ad aver garantito la quota di rientro pianificata, ha ulteriormente coperto il disavanzo per un importo pari a 2.454.301,38 euro. Il disavanzo registrato al termine dell'esercizio 2023 è, pertanto, interamente riconducibile alle operazioni di adeguamento del metodo di calcolo del FCDE.

Rispetto al piano di rientro pianificato con la delibera del Consiglio comunale n. 22 del 2020 che prevedeva, a partire dal 2021, un arco temporale di 15 anni per il recupero del disavanzo accertato attraverso quote costanti annuali di 342.558,03 euro, le gestioni effettive hanno dimostrato un recupero molto più celere. L'ottima *performance* gestionale dell'Ente ha consentito di registrare, al termine dell'esercizio 2023, una quota residua di disavanzo da finanziare pari a soli 77.756,19 euro, anticipando al 2024 la completa copertura del disavanzo originariamente accertato derivante dal cambio metodo di calcolo delle risorse da accantonare a FCDE. Al riguardo, nelle conclusioni rassegnate, il Magistrato istruttore sottolineava che, in ragione della quota annuale di copertura pari a 342.558,03 euro, definita nel piano di rientro adottato dall'Ente, e del positivo *trend* registrato nelle annualità 2022-2023, l'esercizio 2024 avrebbe dovuto infatti determinare la completa copertura del disavanzo riconducibile alle operazioni di adeguamento del metodo di calcolo del FCDE ai sensi dell'art. 39-*quater* del d.l. 162 del 2019, accertato originariamente in sede di rendiconto 2019.

Tuttavia, le risultanze effettive relative all'esercizio 2024 (i.e., disavanzo pari a 1.204.040,81 euro) mostrano un differente esito: la gestione contabile, oltre a non aver garantito la completa copertura del disavanzo da FCDE relativo all'esercizio 2023, ha prodotto nuovo disavanzo, originato dalla gestione stessa che, pertanto, non è ascrivibile alle operazioni di adeguamento del FCDE. È d'uopo ribadire come, al termine del 2023, del disavanzo da FCDE originariamente accertato residuava da coprire solo la quota di 77.756,19 euro che, ove il piano di rientro fosse stato rispettato, si sarebbe dovuta estinguere nel 2024. Alla luce delle considerazioni espresse, il disavanzo relativo all'annualità 2024, pari a -1.204.040,81 euro, avrebbe dovuto essere interamente qualificato come disavanzo ordinario della gestione.

In sede di controdeduzioni finali, il Comune, pur concordando sulla rideterminazione dei saldi finali di ognuna delle annualità in esame (2021/2024), manifestava *“perplexità in ordine alla conclusione secondo cui il disavanzo accertato al termine dell'esercizio 2024 dovrebbe essere qualificato integralmente quale disavanzo ordinario della gestione”* (così, nota prot. n. 4814/2026). Al riguardo, l'Ente riferiva che *“il disavanzo emerso nel 2024 non trova la propria causa in eventi gestionali intervenuti nell'esercizio né in squilibri generati dalla gestione ordinaria, ma costituisce l'effetto riflesso della ricostruzione contabile conseguente all'attuazione della citata deliberazione n. 120/2025/PRSE (omissis) il saldo negativo accertato al 31 dicembre 2024 non può essere esaminato isolatamente rispetto al percorso di rideterminazione dei risultati di amministrazione conseguente alla deliberazione n. 120/2025/PRSE. Esso rappresenta infatti il punto terminale di una sequenza di effetti contabili derivanti dalla revisione del risultato di amministrazione 2021 e non l'emersione di una autonoma fattispecie disfunzionale maturata esclusivamente nell'esercizio 2024.”* (così, nota prot. n. 4814/2026).

Tanto precisato, il Collegio osserva che, come esposto nelle conclusioni rassegnate dal Magistrato istruttore (prot. n. 4000/2026), a seguito della deliberazione n. 120/2025/PRSP di questa Sezione, l'Ente ha provveduto all'adozione di apposite misure correttive; in tale sede con deliberazione consiliare n. 32 del 2025 sono state ricostruite non solo le risultanze degli esercizi 2020 e 2021, ma anche di quelle relative alle successive annualità 2022, 2023 e 2024. Tale percorso – confermato a seguito delle verifiche condotte dalla magistratura contabile - evidenzia come alla quantificazione del disavanzo 2024 non si sia giunti *“in maniera isolata”* – come asserito dall'Ente (cfr. prot. n. 4814/2026) - ma attraverso una ricostruzione puntuale che ha considerato l'evoluzione dei risultati di amministrazione dal 2021 al 2024.

In tale contesto, se la quantificazione del risultato di amministrazione di ogni annualità non può essere considerata quale elemento autonomo, dovendo necessariamente trarre origine da un percorso effettuato nell'ambito della complessiva ricostruzione contabile, va da sé che la stessa logica metodologica debba essere applicata in sede di qualificazione dei disavanzi registrati.

Nella tabella che segue viene fornita una ricostruzione dell'evoluzione del disavanzo di amministrazione relativo agli esercizi 2020-2024, dando atto dell'ammontare annuo programmato e delle quote di recupero effettivamente garantite.

Tab. 2 – Evoluzione disavanzo di amministrazione e relativa qualificazione.

Esercizio	2020	2021		2022		2023		2024	
	disavanzo effettivo	disavanzo teorico da FCDE	disavanzo effettivo	disavanzo teorico da FCDE	disavanzo effettivo	disavanzo teorico da FCDE	disavanzo effettivo	disavanzo teorico da FCDE	disavanzo effettivo
disavanzo	6.163.622,96	4.500.928,26	4.235.918,05	3.893.360,02	2.874.615,60	2.532.057,57	77.756,19	-	1.204.040,81
da FCDE	4.843.486,29		X		X		X		
Extradeficit	1.320.136,67								
Ordinario									X

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati rendiconti Ente esercizi 2020-2024.

Tanto precisato, è evidente che l'eventuale accoglimento della prospettazione resa dal Comune di qualificare l'intero risultato di amministrazione relativo all'esercizio 2024 (- 1.204.040,81 euro) quale disavanzo da FCDE avrebbe quale diretta conseguenza – non ammissibile – la sovrastima del disavanzo riconducibile alle operazioni di adeguamento del metodo di calcolo del FCDE ex art. 39-*quater* del d.l. n. 162 del 2019, il cui importo complessivo sarebbe nettamente superiore al disavanzo effettivo da FCDE accertato nel 2020 (i.e., - 4.843.486,29).

La simulazione condotta evidenzia come l'impiego della qualificazione del disavanzo relativo all'esercizio 2024 effettuata dal Comune porti ad esiti non coerenti con i principi di attendibilità e veridicità dei documenti finanziari: le risultanze contabili, come osservato anche dalla giurisprudenza costituzionale, devono consentire la piena tracciabilità degli effetti derivanti da operazioni di ricostruzione dei risultati di amministrazione, evitando che tali operazioni alterino la reale natura delle poste finanziarie o producano una qualificazione difforme rispetto alla loro effettiva origine. Pertanto, il Collegio non ritiene le controdeduzioni depositate dall'Ente idonee a confutare le conclusioni rassegnate dal Magistrato istruttore: il disavanzo accertato al termine dell'esercizio 2024 non è riconducibile al cambiamento di metodo del calcolo del FCDE, ma è originato dalla gestione 2024. Infatti, mentre le gestioni relative al periodo 2021-2023 hanno dimostrato un miglioramento nei risultati di amministrazione rispetto alle risultanze degli esercizi precedenti (come ampliamento analizzato), la gestione 2024 ha invece registrato un peggioramento rispetto all'esercizio precedente pari 1.126.284,62

euro (quale differenza fra risultati di amministrazione relativi alle annualità 2024 e 2023), come meglio rappresentato nella tabella n. 5.

Tab. 3 – Risultati delle gestioni 2020/2024.

	2020	2021	2022	2023	2024
Disavanzo di amministrazione	-6.163.622,96	-4.235.918,05	-2.874.615,60	-77.756,19	-1.204.040,81
di cui da FCDE	-4.843.486,29	-4.235.918,05	-2.874.615,60	-77.756,19	
di cui Extradeficit ordinario	-1.320.136,67				-1.204.040,81
miglioramento 2021 su 2020 **		1.927.704,91			
miglioramento 2022 su 2021			1.361.302,45		
miglioramento 2023 su 2022				2.796.859,41	
peggioramento 2024 su 2023					-1.126.284,62

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati dai rendiconti 2020/2024 e da DCC n. 32/2025.

Tale disavanzo della gestione (1.126.284,62 euro), unitamente alla quota di disavanzo da FCDE derivante dall'esercizio 2023 e non assorbita nel 2024 (77.756,19 euro), compongono il risultato di amministrazione al termine dell'esercizio 2024 pari a - 1.204.040,81 euro.

La puntuale ricostruzione nella qualificazione del disavanzo al termine dell'esercizio 2024 è posta proprio a garanzia – come peraltro affermato anche dall'Ente – della circostanza che *“le diverse forme di disavanzo previste dall'ordinamento costituiscono fattispecie autonome, caratterizzate da peculiari modalità di recupero e da specifici fondamenti giustificativi, strettamente correlati alla causa che ne ha determinato la formazione”* (così, prot. n. 4814/2026).

Per quanto emerso nel corso dell'istruttoria e alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il Collegio ritiene che il disavanzo 2024 di 1.204.040,81 euro debba ritenersi interamente qualificabile come disavanzo ordinario della gestione.

4. Organismi Partecipati

Nella relazione sulla gestione viene dato atto delle operazioni compiute per le finalità ex art. 11, comma 6, lett. j), del d.lgs. n. 118 del 2011. Per la Fondazione Teatro Toscana permangono delle discordanze.

In sede di controdeduzioni finali, l'Ente ha preso *“atto delle indicazioni formulate dalla Sezione e assicura[to] il rafforzamento delle procedure di verifica e asseverazione previste dall'art. 11, comma 6, lett. j), del d.lgs. n. 118/2011, al fine di garantire la piena riconciliazione delle partite reciproche e la corretta rappresentazione dei rapporti finanziari con gli organismi partecipati”* (così, nota prot. n. 4814/2026).

Tanto premesso, si richiama l'attenzione sulla circostanza che la disposizione dettata dall'art. 11, co. 6, lett. j), del d.lgs. n. 118/2011 è funzionale a dare attuazione ai principi di trasparenza e veridicità dei bilanci e mira a salvaguardare gli equilibri di bilancio attenuando il rischio di emersione di passività latenti per gli enti territoriali. Pertanto,

l'obbligo di asseverazione – come si evince anche dal Questionario sui rendiconti - deve ritenersi posto a carico degli organi di revisione sia degli enti territoriali sia degli organismi controllati/partecipati, per evitare eventuali incongruenze e garantire una piena attendibilità dei rapporti debitori e creditori; l'adempimento in discorso non può ritenersi sostituito dalla circostanza che le poste debitorie e creditorie possano essere *aliunde* desunte (ad esempio, bilancio societario) o elencate da parte del solo organo di revisione dell'Ente locale (cfr. Sezione delle Autonomie deliberazione n. 2/SEZAUT/2016/QMIG).

Sul punto, la Sezione delle Autonomie deliberazione n. 23/SEZAUT/2018 ha precisato che l'adempimento ex art. 11, c. 6, lett. j), del d.lgs. n. 118 del 2011 è: *“un obbligo informativo che è parte integrante della relazione sulla gestione allegata al rendiconto - rientrando nella responsabilità dell'organo esecutivo dell'Ente territoriale illustrare gli esiti della verifica dei debiti e crediti reciproci con i propri Enti strumentali e società controllate/partecipate - fermo restando che l'obbligo di asseverazione deve ritenersi posto a carico degli organi di revisione sia degli Enti territoriali sia degli organismi controllati/partecipati, per garantire una piena attendibilità dei rapporti debitori e creditori”*.

In caso di eventuali discordanze, motivate nella nota informativa, è lo stesso organo esecutivo dell'Ente che deve assumere senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie, nell'ambito dei poteri di indirizzo e di controllo che sono intestati agli enti controllanti/partecipanti (cfr. anche Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, deliberazione n. 309/2021/PRSE; Sezione regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 22/2021/PRSP).

Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio richiama l'attenzione sull'importanza di dare pedissequa applicazione al disposto normativo di cui all'art. 11, c. 6, lett. j), del d.lgs. n. 118 del 2011.

SINTESI DELLE OSSERVAZIONI

L'esame del rendiconto dell'esercizio 2024 si è concluso con l'evidenziazione di irregolarità che danno luogo a pronuncia specifica di accertamento.

In particolare, è stata accertata la non corretta qualificazione del disavanzo di amministrazione definito al termine dell'esercizio 2024.

Il disavanzo realizzato al termine dell'esercizio 2024 (i.e., 1.204.040,81 euro) si deve ritenere interamente qualificabile come disavanzo ordinario della gestione. L'Ente dovrà pertanto provvedere ad individuare conseguentemente risorse, modalità e tempistiche di finanziamento secondo quanto stabilito dalle disposizioni normative.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana:

ACCERTA

che il saldo negativo della parte disponibile dell'esercizio 2024 pari 1.204.040,81 euro risulta interamente qualificabile come disavanzo ordinario della gestione.

DISPONE

ai sensi dell'art. 148-*bis*, comma 3, del Tuel, l'adozione di interventi correttivi nei termini di seguito indicati:

- in ordine alla presenza di un saldo negativo della parte disponibile al termine dell'esercizio 2024 qualificabile interamente come disavanzo ordinario della gestione pari a 1.204.040,81 euro - ovvero all'importo che emergerà per effetto della trasposizione degli esiti del controllo sul rendiconto dell'esercizio successivo - l'ente dovrà provvedere al suo finanziamento con gli strumenti di legge previsti.

Ai sensi dell'art. 148-*bis* Tuel e ai fini del successivo esercizio del controllo spettante a questa Sezione, l'Ente dovrà adottare le menzionate misure correttive entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia di accertamento.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della segreteria della Sezione, al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

La presente pronuncia è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 8 luglio 2026.

Il Relatore
Anna Peta
(firmato digitalmente)

Il Presidente f.f.
Giampiero Maria Gallo
(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 3 settembre 2026.

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto
Cristina Baldini
(firmato digitalmente)